



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA-UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Università n. 49 del 30 giugno 2014

INDICE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

- A) Riferimenti interni
- B) Ambito soggettivo di applicazione
- C) Ambito oggettivo di applicazione

DISPOSIZIONI

1. Costituzione
2. Il Responsabile dell'organo
3. Convocazione
4. Quorum strutturale (numero legale)
5. Quorum funzionale (regolarità deliberativa)
6. Attività di verbalizzazione e adozione di atti e provvedimenti amministrativi;
7. Trasparenza e pubblicità degli atti
8. Decadenza, durata, dimissioni, sanzioni.

Allegato – Principale giurisprudenza

SCHEMA DI PRESENTAZIONE

A) Riferimenti interni

Provvedimento amministrativo: delibera del Consiglio dell'Università n. 71, del 30 luglio 2013.

Collegamento con gli obiettivi strategici di sviluppo: Azione/obiettivo 1 – Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo.

Obiettivo contenuto nel Piano delle performance per il Direttore generale e il Dirigente dell'Area 1.

B) Ambito soggettivo di applicazione

Con l'espressione "organi" si deve intendere, innanzitutto, l'insieme di organi individuati in modo preciso dalla vigente normativa in materia universitaria e, in particolare, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, come peraltro enucleati all'articolo. 9, commi 1 e 2, dello Statuto di Ateneo:

"1. Sono organi di Ateneo:

- a) il Consiglio dell'Università;*
- b) il Presidente del Consiglio dell'Università;*
- c) il Rettore;*
- d) il Senato accademico;*
- e) la Giunta esecutiva, laddove istituita;*
- f) il Direttore Generale;*
- g) il Collegio dei revisori dei conti;*
- h) il Nucleo di valutazione;*
- i) il Collegio di disciplina.*

2. Sono organi consultivi e di proposta:

- a) il Consiglio degli studenti;*
- b) la Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta -Università;*
- c) il Comitato permanente di garanzia;*
- d) le Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti."*

Il mandato del Consiglio è circoscritto al funzionamento degli "organi collegiali", presupposto che, se da un lato, restringe il campo dell'elencazione dell'articolo 9 sopra riportata, escludendo gli organi monocratici, dall'altro, include non solo gli organi statutariamente previsti bensì anche altri organi la cui costituzione sia normativamente prevista o sia disposta da apposite deliberazioni degli organi competenti, primo fra tutti il Consiglio dell'Università.

Nell'ambito di tale seconda fattispecie rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Commissione orientamento, la Commissione biblioteca, le Commissioni paritetiche studenti-docenti, il

Presidio della qualità, il Comitato paritetico tra l'Università della Valle d'Aosta e il Politecnico di Torino, gli organi preordinati al funzionamento dei corsi di cui al Titolo I, Capo III, del Regolamento didattico, le commissioni e i gruppi di lavoro comunque denominati, ecc.

C) Ambito oggettivo di applicazione

L'ambito oggettivo del mandato del Consiglio dell'Università riguarda essenzialmente “*le procedure di funzionamento*”, con la finalità di semplificare l'azione amministrativa e, di conseguenza, anche la gestione dei vari organi.

La semplificazione è volta ad uniformare il più possibile alcuni aspetti particolarmente rilevanti per la vita di un organo collegiale ed a creare le condizioni per assicurare agli stessi, almeno a livello teorico, il corretto funzionamento e il perseguimento dei propri fini costitutivi. Di conseguenza, si assume che rientrino nel predetto ambito oggettivo i seguenti aspetti:

- costituzione;
- presidenza;
- quorum strutturale;
- quorum funzionale;
- attività di verbalizzazione e adozione di atti e provvedimenti amministrativi;
- trasparenza e pubblicità degli atti;
- decadenza, durata, dimissioni, sanzioni.

DISPOSIZIONI

1. Costituzione

1. La costituzione degli organi dell'Ateneo avviene nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti.
2. In caso di costituzione di organi non statutariamente previsti, il soggetto che ne dispone la costituzione provvede ad individuare:
 - la composizione, non inferiore a tre membri, avuto riguardo alla necessità di assicurare, laddove possibile, il rispetto delle pari opportunità di genere;
 - il responsabile, che assume la denominazione di “coordinatore”;
 - la durata, comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione dell'atto di costituzione;
 - l'eventuale compenso.
3. Di norma, almeno tre mesi prima della scadenza, il soggetto che ha disposto la costituzione dell'organo provvede a deliberare in ordine al rinnovo.
4. In caso di mancato rinnovo di un organo, alla data di scadenza subentra per ulteriori 45 giorni, naturali e consecutivi, il regime di *prorogatio*, durante il quale possono essere adottati esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
5. Alla scadenza del regime di *prorogatio*, l'organo cessa le proprie funzioni.
6. In caso di costituzione di organi previsti da intese o convenzioni con soggetti esterni, pubblici e o privati, o da specifici progetti, anche a valenza internazionale, la presente disciplina generale può essere derogata, unicamente laddove ciò si renda necessario per realizzare le attività in essi previste.
7. I competenti uffici della Direzione generale assicurano la tenuta di un apposito registro generale degli organi di Ateneo.

2 Il Responsabile dell'organo

1. Il Responsabile dell'organo, comunque denominato, è individuato dallo Statuto di Ateneo o dalla delibera di costituzione dell'organo.
2. Il Responsabile può nominare, con proprio atto, un Vice – Presidente al quale affidare specifiche funzioni.
3. Il Responsabile assicura le seguenti funzioni minime:
 - a) da impulso all'attività dell'organo;

- b) redige l'ordine del giorno delle sedute;
- c) convoca l'organo;
- d) accerta la regolarità delle sedute e ne presiede lo svolgimento;
- e) verifica la costante partecipazione di tutti i componenti e valuta le cause di giustificazione addotte per l'eventuale mancata partecipazione da parte dei componenti;
- f) sottoscrive il verbale e le singole deliberazioni;
- g) cura l'esecuzione degli atti adottati;
- h) informa il collegio di tutto ciò che può avere interesse e attinenza al funzionamento dello stesso.

3. Convocazione

1. L'organo è convocato ogni qual volta il Responsabile ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
2. La convocazione indica:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della seduta;
 - b) l'ordine del giorno dei punti da trattare.
3. Le sedute dell'organo si svolgono presso le sedi dell'Università oppure in altro luogo ritenuto all'occorrenza funzionalmente idoneo dal Responsabile, a meno che ciò non comporti un aggravio di costi per l'Ateneo. Le sedute possono svolgersi anche utilizzando modalità di collegamento telematiche (quali, ad esempio, collegamento via Skype, in videoconferenza e telefonico).
4. Gli argomenti da trattare all'ordine del giorno sono individuati dal Responsabile, il quale può a tal fine valutare anche eventuali e motivate richieste formulate, con largo anticipo rispetto allo svolgimento della seduta, da ciascun componente. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.
5. Ove possibile, ogni punto da inserire all'o.d.g. deve essere enucleato in modo puntuale e completo in modo da rendere inequivocabilmente edotto ogni componente circa il tema specifico da trattare.
6. Per ogni punto inserito all'o.d.g. deve essere previamente trasmessa idonea documentazione, anche sotto forma di proposta di deliberazione. La documentazione deve essere resa disponibile non oltre il terzo giorno precedente lo svolgimento della seduta, salvo i casi di convocazione in via d'urgenza. In caso di deliberazioni concernenti l'attività

negoziale dell'Ateneo o la partecipazione a progetti di qualsivoglia natura, la documentazione completa deve pervenire al Responsabile dell'organo con largo anticipo rispetto alla predisposizione dell'o.d.g.. E' ammessa la trattazione di punti all'o.d.g. anche in assenza della disponibilità preventiva della documentazione esclusivamente nel caso in cui vengano forniti in seduta, dal Presidente o da altro componente a ciò designato, tutti gli elementi, generali e di dettaglio, indispensabili alla manifestazione della volontà dell'organo, compreso l'accertamento della copertura finanziaria.

7. Al fine del comma 6, i competenti uffici della Direzione generale assicurano la trasmissione della documentazione o, in alternativa, la pubblicazione della stessa in apposita sezione riservata del sito istituzionale di Ateneo.
8. Per la trattazione dei singoli punti all'o.d.g. il Responsabile può affidare la fase istruttoria del procedimento ad altro componente dell'organo o ad altro soggetto esterno all'organo ma, in ogni caso, interno all'Ateneo.
9. La convocazione ordinaria deve avvenire entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla data della seduta. La convocazione in via d'urgenza, espressamente e adeguatamente motivata, può avvenire con un preavviso non inferiore alle 24 ore.
10. La convocazione avviene tramite comunicazione telematica inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attribuito dall'Ateneo ai propri dipendenti o collaboratori, o, in casi di soggetti esterni all'indirizzo da questi eletto all'atto dell'insediamento. Copia della convocazione può anche essere affissa all'albo *on line* dell'Ateneo.
11. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata la data di aggiornamento della seduta.
12. Il Responsabile dell'organo, qualora ne ravvisi l'esigenza, può fissare il calendario delle sedute con largo anticipo, anche mediante una programmazione annuale delle date di svolgimento delle stesse.

4. Quorum strutturale (numero legale)

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, arrotondati all'unità superiore.
2. Al fine della validità delle sedute, i componenti assenti giustificati non possono essere conteggiati nel quorum strutturale.
3. La mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o

elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati o eletti non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime-

4. La partecipazione alle sedute costituisce per i componenti che rivestano la qualifica di dipendenti dell'Ateneo dovere d'ufficio.

5. Quorum funzionale (regolarità deliberativa)

1. Se non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, le deliberazioni dell'organo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo.
3. Qualora un componente di diritto di un organo si trovi nella condizione di assumere un'ulteriore carica esterna all'Ateneo, che presupponga la partecipazione quale componente di diritto dell'organo, il voto espresso dal componente rimane comunque unico.
4. Al fine del raggiungimento del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni assunte, non sono computati gli astenuti.
5. Ogni componente ha il dovere di astenersi dalla votazione ogni qualvolta possa emergere un conflitto di interessi tra la propria posizione soggettiva e l'oggetto della deliberazione e, in particolare, laddove trattasi di atti riguardanti il coniuge o parenti sino al quarto grado.
6. La partecipazione di soggetti esterni all'organo, ad eccezioni del personale preordinato alla funzione di supporto documentale e dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, è:
 - a) ammessa in quanto necessaria a fornire un'adeguata informazione tecnica ai componenti dell'organo su determinati argomenti;
 - b) limitata alla fase preliminare all'espressione di voto dei componenti.
7. Le votazioni avvengono mediante voto palese. Le deliberazioni concernenti persone sono regolate dal principio di segretezza del voto, in base al quale dal verbale della riunione non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui risultano espressi.
8. A pena di nullità, ogni deliberazione comportante autorizzazioni di spesa deve riportare l'attestazione della copertura finanziaria.

6. Attività di verbalizzazione e adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

1. Se non diversamente previsto da specifiche disposizioni normative, il Responsabile dell'organo individua prima di ogni seduta il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra soggetti non appartenenti all'organo.
2. Il verbale della seduta attesta sinteticamente il contenuto della volontà collegiale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal responsabile e dal segretario verbalizzante e viene di norma approvato non oltre la seduta successiva.
4. Le singole deliberazioni adottate nel corso della seduta possono essere dichiarate immediatamente efficaci ed esecutive. Le singole deliberazioni possono riportare nel preambolo la sintesi della discussione avvenuta nel corso della seduta e contenuta nel verbale.
5. Qualora un componente richieda di poter inserire a verbale il dettaglio del proprio intervento dovrà provvedere direttamente a fornire il testo al Responsabile dell'organo entro la conclusione della seduta.

7. Trasparenza e pubblicità degli atti

1. Gli atti degli organi sono pubblici, fatta eccezione per particolari atti sottratti alla disciplina dell'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 o per gli atti endoprocedimentali di gruppi di lavoro o commissioni istituiti per la trattazione di specifiche materie.
2. Entro sette giorni, naturali e consecutivi, dallo svolgimento della seduta, è trasmesso a tutti i soggetti interessati, tramite apposita comunicazione elettronica, l'estratto degli esiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Università, dal Senato accademico, dalla Giunta esecutiva e dai Consigli di Dipartimento.

8. Decadenza, durata, dimissioni, sanzioni.

1. Il componente dell'organo è tenuto ad assicurare la propria presenza con continuità.
2. Se non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o statutarie, la durata dei mandati dei componenti degli organi non può essere superiore a due mandati consecutivi di anni tre ciascuno.
3. La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta per iscritto, anche mediante comunicazione elettronica, al Responsabile dell'organo prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali o non prevedibili per i quali la giustificazione può essere

prodotta anche in un momento successivo, purché non oltre dieci giorni dallo svolgimento della seduta.

4. Il Responsabile dell'organo è tenuto a valutare se la causa addotta per la mancata partecipazione sia o meno giustificabile.
5. Qualora l'assenza dalla seduta non sia ritenuta giustificata, ne viene data menzione nel verbale, anche al fine dell'avvio dei procedimenti disciplinari di competenza, avuto riguardo alla disciplina in materia di violazione dei doveri d'ufficio per i dipendenti pubblici.
6. Il componente nominato decade automaticamente dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo, anche se giustificate.
7. In caso di dimissioni da componente dell'organo, il sostituto subentra sino al termine del mandato del componente dimissionario. Tale periodo è computato al fine del calcolo della durata complessiva dei mandati unicamente in caso sia superiore alla metà della durata del singolo mandato.

Allegato – Principale giurisprudenza

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 998 del 19 febbraio 2002

(L'omessa convocazione di tutti i componenti di un organo collegiale determina l'illegittimità delle sedute e delle deliberazioni adottate, che può essere fatta valere dall'avente titolo a partecipare alle sedute, indipendentemente da ogni prova di resistenza sull'esito delle votazioni. Le convocazioni possono essere partecipate anche in luogo diverso dal domicilio dei componenti, ma è essenziale che per ogni riunione sia definito l'ordine del giorno e ve ne sia menzione nella convocazione)

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7050 del 4 novembre 2003

(La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare. Il giudizio sull'interesse del soggetto tenuto ad astenersi è prognostico e l'obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto è messo in condizione di conoscere che l'atto deliberativo lo riguarda direttamente)

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2826 del 26 maggio 2003

(L'obbligo di astensione, in quanto regola generale ed inderogabile di ordine pubblico, non vale solo per gli amministratori comunali ma in ogni caso di diretto e specifico collegamento tra la deliberazione e un interesse di chi vota o dei suoi congiunti)

Corte dei Conti, sez. 2a giurisdizionale centrale d'appello, n. 161 del 28 aprile 2003

(In caso di deliberazione illegittima di organo collegiale, l'asserita astensione in sede di votazione non rileva ai fini della insussistenza della colpa grave: semmai tale effetto può riconoscersi solo al voto contrario, che impone di assumere una posizione netta sia ai fini della deliberazione da adottare, sia nei confronti degli altri componenti dell'organo collegiale, da cui l'amministratore dimostra di dissociarsi)

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1748 del 27 marzo 2002

(Le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone sono regolate dal principio di segretezza del voto, in base al quale dal verbale della riunione non devono risultare i voti dei singoli membri né il modo con cui risultano espressi. La votazione è strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, quale è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi oggetto della discussione; nel compendio di tali elementi si sostanzia la motivazione dell'atto deliberativo collegiale, della quale costituisce documentazione tipica il verbale redatto nei modi di legge)

Parere del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, n. 104 del 23 aprile 2001

(In base ai principi sul funzionamento degli organi collegiali, la verifica del numero legale è necessaria se il collegio si debba esprimere in forme - es. alzata di mano - che non consentono di acclarare formalmente il numero dei partecipanti alla votazione, mentre è superflua se la modalità di votazione - es. chiamata nominale - formalizza automaticamente il numero dei partecipanti alla stessa. La deliberazione irregolarmente espressa, per mancanza del numero legale, costituisce un atto infraprocedimentale privo di giuridica rilevanza ed insuscettibile perciò di spiegare il proprio tipico effetto formale nel seguito della procedura)

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003

Il verbale, anche se volto a riprodurre l'attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute)

Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell'11 dicembre 2001

(L'esistenza giuridica di una deliberazione collegiale è riconducibile alla sola manifestazione di volontà dell'organo, indipendentemente dalla verbalizzazione della stessa; sono, infatti, due momenti distinti la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce e documenta tale manifestazione attestandone l'esistenza, ma che, sebbene necessaria, non è determinante per la formazione della volontà dell'organo collegiale. La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato)

Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2258 del 12 aprile 2001

(La presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell'organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio. L'illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati che possono influenzare le stesse deliberazioni e non può essere superata con la prova di resistenza)

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5139 dell'1 ottobre 2002

(Nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto - ossia ove è necessaria la partecipazione di tutti i membri - è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l'univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell'organo richieda la presenza di tutti i membri)

Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003

(Nei collegi amministrativi il "supplente" può subentrare non solo per impedimenti temporanei del titolare ma anche in caso di impedimento definitivo o cessazione volontaria dalle funzioni)

Cassazione civile sez. un., n. 13831, del 28 giugno 2005

(La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera)

Consiglio di Stato sez. V, n. 194, del 30 marzo 1994

(Il vizio derivante dal mancato invio dell'ordine del giorno ai componenti di un organo collegiale risulta sanato qualora i componenti del collegio esercitino i propri poteri senza nulla rilevare al riguardo)

TAR Puglia Bari, sez. I, n. 550, del 5 febbraio 2003

(Deve ritenersi illegittima la deliberazione assunta da un organo collegiale, relativamente ad un oggetto non previamente indicato nell'ordine del giorno della seduta, non essendo consentita la trattazione fra le voci "varie ed eventuali", a meno che tutti i membri del collegio siano presenti e concordino nel trattare l'argomento, così rinunciando al rispetto delle loro prerogative)

Consiglio di Stato sez. VI, n. 389, del 19 marzo 1990

(Ai fini della determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute di un organo collegiale non possono essere computati i componenti senza diritto di voto)

Consiglio di Stato sez. IV, n. 4074, del 25 luglio 2011

(Il verbale ha l'onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non è però a tal fine necessaria la minuziosa descrizione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse)

TAR Lazio sez. III, n. 939, del 2 febbraio 2004

(L'approvazione del verbale non è elemento costitutivo della delibera collegiale, né elemento essenziale dell'atto che la documenta, ma soltanto momento di perfezionamento dell'iter procedurale rilevante per i componenti del collegio che ha adottato la delibera, lasciando aperto il termine per una loro eventuale impugnativa)

Consiglio di Stato sez. V, n. 200, del 7 aprile 1989

(In assenza di specifiche prescrizioni, deve essere applicato il principio generale in forza del quale negli atti collegiali la descrizione analitica in verbale della procedura di votazione e del suo esito non è necessaria ove la delibera sia stata adottata sulla base dell'unanimità dei consensi)

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6208, dell'11 dicembre 2001

La delibera priva di verbale è un atto amministrativo perfetto ma non efficace. L'atto esiste ma non è documentato. La deliberazione di un organo collegiale non può considerarsi inesistente in difetto di verbalizzazione, posto che la determinazione volitiva dell'organo non si colloca sullo stesso piano della sua proiezione formale che è finalizzato a riprodurre la suddetta manifestazione, attestandone l'esistenza.

Consiglio di Stato, sez. V, n. 344, del 25 febbraio 2003.

A differenza dell'atto deliberativo di cui rappresenta il contenuto, il verbale non è un atto collegiale. Infatti è redatto da un unico soggetto: il segretario verbalizzante.